



COMUNE DI DERUTA

**Regolamento comunale per l'utilizzo dei locali
della Casa della Cultura e dell'Associazione,
edificio sito in Deruta Capoluogo, Piazza Marconi**

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 12/03/2024)

Articolo 1- Finalità

Articolo 2 - Descrizione dei locali

Articolo 3 - Competenza e termini per il rilascio delle concessioni

Articolo 4 - Istanze per la concessione dei locali

Articolo 5 - Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali

Articolo 6 - Cauzione ed oneri economici a carico del concessionario

Allegato 1: tabella costi di utilizzo

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà civica posti nell'edificio denominato "Casa della Cultura e dell'Associazionismo" di Deruta Capoluogo, sito in Piazza Marconi, da adibire a sede operativa delle associazioni culturali e/o sociali derutesi e/o a luogo di svolgimento di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, artistico, e ricreative di interesse sociale, organizzate da persone fisiche e/o giuridiche, associazioni, fondazioni, del territorio del Comune di Deruta.
2. Dette concessioni sono finalizzate a favorire le iniziative, la partecipazione e l'aggregazione di soggetti impegnati in attività sociali, culturali, ricreative, artistiche ed hobbistiche, gratuite, aperte al pubblico e non perseguenti fini di lucro, in conformità ai principi dettati dallo Statuto comunale.
3. La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente comma, purché si tratti di soggetti che non agiscano a scopo di lucro o che, pur agendo a scopo di lucro, svolgano comunque attività socialmente e culturalmente rilevanti con ricaduta sul territorio comunale e previa autorizzazione della Giunta Comunale.
4. È esclusa la possibilità di concessioni in uso perenne dei locali della Casa della Cultura e dell'Associazionismo.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di individuare un locale all'interno della struttura che sia lasciato libero e destinato ad uso condiviso.

Articolo 2 - Descrizione dei locali

1. I locali possibile oggetto di concessione sono quelli individuati nell'allegata planimetria:
 - quelli contrassegnati con le lettere a), b), c), d), e), f) e g), al piano primo dell'edificio;
 - quello indicato come Sala Conferenze, al piano terra dell'edificio.
2. Le concessioni possono essere ad uso esclusivo o non esclusivo.
3. Ai soggetti che facciano richiesta di utilizzo dei locali per adibirli a sede operativa potrà essere assegnato l'uso di una delle predette stanze e dei locali "comuni".
4. Qualora il numero di associazioni richiedenti i locali per adibirli a propria sede operativa o a luogo di svolgimento di manifestazioni ed iniziative dovesse superare la quantità di stanze disponibili, si potrà disporre che le assegnazioni suddette siano effettuate affidando ad una pluralità di soggetti richiedenti una stessa stanza.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, non si riuscisse ad addivenire all'affidamento di una stessa stanza ad una pluralità di soggetti richiedenti, si dovrà procedere all'assegnazione tramite sorteggio pubblico.

6. L'uso della sala al piano terra contrassegnata nella planimetria allegata con la lettera j) Sala Conferenze è autorizzato solo se richiesto con apposita, motivata e dettagliata istanza e sarà consentito solo per eventi, convegni della durata massima di due giorni o per corsi della durata massima di 15 incontri.

Articolo 3 - Competenza e termini per il rilascio delle concessioni

1. I locali della Casa della Cultura e dell'Associazionismo sono dati in concessione a seguito di adozione da parte della Giunta Comunale di apposito provvedimento.
2. In caso di richieste di utilizzo dei locali di natura temporanea, la concessione è rilasciata con provvedimento del Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune, indicante le specifiche modalità di concessione, previa presentazione di opportuna domanda istruita da parte degli interessati seguendo le modalità previste dal successivo articolo 4.
3. Al fine di consentire un'adeguata istruttoria e l'adozione dei necessari provvedimenti, le domande per ottenere le concessioni, indipendentemente dalla natura dell'istante, dalla tipologia e durata dell'uso, devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto di richiesta. La mancata osservanza di detto termine comporterà la non accoglibilità dell'istanza.

Articolo 4 - Istanze per la concessione dei locali

1. Le persone fisiche e/o giuridiche che intendono ottenere la concessione in uso dei locali oggetto del presente regolamento sono tenute a presentare apposita istanza in carta semplice indirizzata al Sindaco e all'Ufficio Segreteria del Comune.
2. Nell'istanza, su modello predisposto dall'Ufficio Segreteria (allegato A), devono essere esplicitati chiaramente:
 - a) generalità del richiedente; b) generalità e recapito telefonico della persona fisica responsabile che dovrà sollevare, con apposita dichiarazione liberatoria, l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità connessa all'uso dei locali concessi, nonché impegnarsi a riconsegnare gli stessi nelle condizioni originarie; c) la denominazione sociale della persona giuridica, per la quale si intende chiedere la concessione dei locali, qualora diversa dal richiedente; d) il carattere dell'attività, manifestazione, iniziativa, che si intende svolgere; e) la frequenza di utilizzo prevista; f) ultimo bilancio di esercizio; g) eventuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante/richiedente che l'attività per la quale si chiede l'utilizzo della sala non è a fine di lucro e che offre servizi gratuiti alla collettività (obbligatoria in caso di richiesta esenzione utenze e cauzione).
3. Qualora poi a beneficiare della concessione dovesse essere una persona giuridica, all'istanza di cui al presente articolo andrà allegata copia del relativo atto costitutivo/statuto indipendentemente dalla tipologia e durata dell'utilizzo. In difetto dell'esibizione di statuto/atto costitutivo non potrà addivenirsi al rilascio di concessione.
4. Non possono essere assegnati locali a:
 - Partiti e/o movimenti politici;
 - Associazioni Sindacali e professionali di categoria;
 - Centri ricreativi aziendali dei lavoratori;
 - Associazioni o soggetti giuridici che perseguono esclusivamente la tutela degli interessi degli associati o prevedano il diritto di trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

Articolo 5 - Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali

1. Le caratteristiche strutturali, nonché la destinazione d'uso dei locali oggetto del presente regolamento, non sono quelle dei locali per "pubblico spettacolo", e pertanto gli stessi non sono utilizzabili a tal fine.

2. Nei locali suddetti potranno, viceversa, tenersi con il rispetto della capienza massima consentita, di tutte le altre norme previste nel presente regolamento e dalle leggi di Pubblica Sicurezza, conferenze, dibattiti o incontri aperti alla generalità del pubblico. In tal caso, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione.

3. Nell'intero compendio immobiliare non dovrà mai essere presente un numero di persone superiore a cento (100). Il concessionario dei locali, nel sottoscrivere il "verbale di consegna" sottopostogli dal competente funzionario comunale, dovrà garantire che siano rispettate, oltre a quelle riportate nell'autorizzazione, le seguenti condizioni /divieti:

- nei locali ricevuti in concessione potranno tenersi esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto nelle norme di legge e regolamentari in vigore caso per caso;
- nei locali stessi non possono essere somministrati alcun tipo di bevande e/o generi alimentari;
- va garantita la buona conservazione dei locali e degli arredi presenti riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono ricevuti;
- va evitato in modo assoluto; l'accesso di animali di qualsiasi genere: il fumo; l'uso delle strutture da parte di minori non accompagnati;
- il concessionario deve assumersi ogni responsabilità civile e penale e manlevare il Comune di Deruta da ogni e qualsivoglia responsabilità presente e/o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
- il concessionario deve sottoscrivere l'istanza di cui al precedente articolo 4.2 che comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni/arredi ivi presenti. Pertanto, il concessionario deve preliminarmente e preventivamente verificare lo stato dei locali e dare immediata segnalazione al Comune delle anomalie riscontrate. Non saranno prese in considerazione contestazioni successive. Per i locali ed i beni/arredi che dovessero essere riconsegnati danneggiati, e di tale fatto dovrà essere redatto apposito verbale di constatazione all'atto della riconsegna, il concessionario dovrà rifondere il danno nella misura che sarà fissata dal Comune di Deruta sulla base del valore dei beni danneggiati, come risultante dalla documentazione di inventario del patrimonio comunale;
- il concessionario deve custodire sotto la propria responsabilità il materiale eventualmente ricevuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno dovere di risarcire integralmente il Comune, corrispondendogli il valore dei materiali in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni civili del Comune contro il sottrattore. Dovrà inoltre presentare immediata denuncia alle competenti autorità. Copia di tale denuncia dovrà essere riconsegnata al Comune. Sarà inoltre suo compito controllare che non siano affissi nei locali assegnati: avvisi, cartelli, manifesti, striscioni od altri avvertimenti aventi carattere pubblicitario o propagandistico o comunque contrari alla legge ed alla pubblica decenza, o lesivi della dignità delle istituzioni e dei loro rappresentanti;

4. È fatto divieto ai concessionari di cedere a terzi le chiavi dell'immobile consegnate al richiedente e di farne copia.

5. I controlli relativi al rispetto delle disposizioni impartite in base al presente regolamento e di quanto stabilito nell'atto di concessione è affidato all'Ufficio segreteria.

6. Ai concessionari che contravverranno alle disposizioni del presente regolamento e quanto stabilito nell'atto di concessione, verrà revocata la concessione dei locali.

Articolo 6 - Cauzione ed oneri economici a carico del concessionario

1. Ogni concessionario dei locali dovrà costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione all'uso, una cauzione infruttifera dell'importo di euro 400,00 per utilizzo di un locale in via esclusiva e dell'importo di euro 150,00 per l'utilizzo di un locale non in via esclusiva. Detta cauzione sarà acquisita dall'Economo comunale ed incamerata dal Comune, in tutto o in parte, con obbligo di reintegrazione, qualora il concessionario dovesse rendersi responsabile di danni o ammanchi di cui al precedente articolo 5, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ottenerne il completo risarcimento. Qualora nulla osti, la cauzione sarà restituita al concessionario al termine di ogni concessione.
2. Al momento della consegna delle chiavi di accesso ai locali concessi, il singolo concessionario, si impegnerà alla corresponsione della somma necessaria alla copertura dei costi relativi alle utenze (per chi non è stato esentato dal pagamento delle utenze) e del canone nei modi e nei tempi indicati nella lettera di concessione, e comunque entro il termine delle attività autorizzate.
3. La determinazione dei costi a carico dei concessionari per l'uso autorizzato viene determinata in base alla tabella allegata al presente regolamento.
4. Si esonerano dal pagamento della cauzione e dal pagamento delle utenze le associazioni che si impegnano ad offrire un servizio socio-culturale gratuito alla collettività. In questo caso dovrà essere sottoscritta apposita Convenzione fra il Comune e l'associazione concessionaria nella quale dovranno essere dettagliate le attività offerte gratuitamente alla comunità derutese.
5. In caso di utilizzo della Sala Conferenze oltre due giorni, la cauzione da versare, con le modalità descritte all'art. 6.1 è pari ad euro 100,00.

Allegato 1

TABELLA DEI COSTI DI UTILIZZO DEI LOCALI DELLA CASA DELLA CULTURA E DELL'ASSOCIAZIONISMO DI DERUTA

Locale	Costo forfettario canone concessorio	Costo orario utenze periodo estivo	Costo orario utenze periodo invernale
Piano primo -stanza a) "Attilio Campi"	€ 50,00 mensili uso esclusivo e € 30,00 uso condiviso	€ 5,00	€ 15,00
Piano primo -stanza b) "Celestino China"	€ 50,00 mensili uso esclusivo e € 30,00 uso condiviso	€ 5,00	€ 15,00
Piano primo -stanza c) "Luce e Aurelia Corcioni"	€ 50,00 mensili uso esclusivo e € 30,00 uso condiviso	€ 5,00	€ 15,00
Piano primo -stanza d) "Vincenzo Cherubini Caraffa"	€ 50,00 mensili uso esclusivo e € 30,00 uso condiviso	€ 5,00	€ 15,00
Piano primo -stanza e) "Adriano Trequattrini"	€ 50,00 mensili uso esclusivo e € 30,00 uso condiviso	€ 5,00	€ 15,00
Piano primo -stanza f) Auditorium "Orazio Lorenzo Mancini"	€ 75 mensili	€ 5,00	€ 15,00
Piano primo -stanza g) adiacente ad Auditorium	€ 50,00 mensili uso esclusivo e € 30,00 uso condiviso	€ 5,00	€ 15,00
Piano terra Sala Conferenze "Francesco Maturanzio"	€ 100,00 per evento (max due giorni) oppure per corsi (fino a 15 giorni massimo) per un importo di 35 € al giorno	Compresi nell'importo canone	